

**Articolo 1, comma 684**  
*(Spese per attività demandate ai servizi di informazione per la sicurezza della Repubblica)*

Il **comma 684** detta una specifica disciplina per le modalità di svolgimento delle operazioni di **intercettazione e tracciamento** effettuabili da parte dei **servizi di informazione per la sicurezza**, modificando a tal fine il decreto legge n. 144 del 2005. Si prevede inoltre che le spese relative alle suddette attività non siano più a carico del Ministero della giustizia, ma siano imputate all'apposito programma di spesa iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.

In particolare la **lettera a)**, interviene sull'articolo 4 del decreto legge n. 144 del 2005 (*Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale*), il quale attualmente prevede la possibilità per il Presidente del Consiglio dei Ministri di delegare i direttori dei **servizi di informazione per la sicurezza**, di richiedere l'autorizzazione per svolgere le attività di intercettazione di cui all'articolo 226 disp. att. c.p.p. che contiene la disciplina generale delle **intercettazioni preventive** per finalità investigative. La novella sopprime il rinvio all'art. 226 riproducendone in parte il contenuto.

L'art. 226 disp. att. c.p.p., comma 1, prevede che il Ministro dell'interno o, su sua delega, i responsabili dei Servizi centrali (Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza), nonché il questore o il comandante provinciale dei Carabinieri e della Guardia di finanza, richiedono al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto in cui si trova il soggetto da sottoporre a controllo, l'autorizzazione all'intercettazione di comunicazioni o conversazioni, anche per via telematica, nonché all'intercettazione di comunicazioni o conversazioni tra presenti anche se queste avvengono nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale quando sia necessario per l'acquisizione di notizie concernenti la prevenzione di delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4 e 51, comma 3-bis dal codice, nonché di quelli di cui all'articolo 51, comma 3-quater, del codice, commessi mediante l'impiego di tecnologie informatiche o telematiche.

Con riguardo alle **attività** la novella non modifica l'ambito applicativo delle operazioni di intercettazione, riprendendo in parte il contenuto del citato art. 226 e specificando che l'autorizzazione può essere richiesta dai direttori dei servizi di informazione per la sicurezza, delegati dal Presidente del Consiglio con riguardo alle intercettazioni di comunicazioni o conversazioni, anche per via telematica, nonché alle intercettazioni di comunicazioni o conversazioni tra presenti, anche se queste avvengono nei luoghi indicati dall'articolo 614 c.p. (abitazione, luogo di privata dimora o nelle pertinenze di essi).

Con riguardo **alle finalità** per le quali può essere richiesta l'autorizzazione, la novella lascia il testo vigente immutato: esse devono essere ritenute indispensabili

per l'espletamento delle attività demandate ai servizi dagli articoli 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124 (**ricercare ed elaborare informazioni utili** alla difesa dell'indipendenza, dell'integrità e della sicurezza della Repubblica dalle minacce provenienti dall'estero nonché la sicurezza interna della Repubblica e le istituzioni democratiche).

Anche la competenza ad **autorizzare le attività** non è modificata dalla novella in esame restando in capo al procuratore generale presso la corte di appello di Roma Per le **modalità di svolgimento delle operazioni** la novella sostituisce il rinvio ai commi 2, 3, 4 e 5 dell'art. 226 disp. att. c.p.p., in quanto compatibili con quello al nuovo articolo 4-bis del decreto legge 144/2005 inserito dalla lettera b) della disposizione in esame.

**La lettera b)** introduce nel citato decreto legge 144/2005 il **nuovo articolo 4-bis** che reca la nuova disciplina sulle modalità di **svolgimento delle intercettazioni dei servizi di informazione**.

Il comma 1 del nuovo articolo disciplina i **presupposti del decreto di autorizzazione del procuratore generale**. Nella disciplina vigente (art. 226 disp. att. c.p.p. comma 2), il procuratore generale adotta tale decreto qualora vi siano elementi investigativi che giustifichino l'attività di prevenzione e lo ritenga necessario. Vi è dunque un margine di valutazione legato alla necessità dell'operazione e alla sua giustificazione sulla base di "elementi investigativi". Invece la novella prevede che – non essendoci elementi investigativi nelle operazioni dei servizi – l'autorizzazione si basi esclusivamente sul fatto che tali intercettazioni risultino "indispensabili per l'espletamento delle attività demandate" ai servizi.

Non è oggetto di modifica il **termine di durata** massima delle operazioni di intercettazione che **resta di 40 giorni** prorogabili prorogabile per periodi successivi di 20 giorni (con decreto motivato).

Il comma 2, disciplina il **materiale oggetto di deposito presso il procuratore generale**. Al riguardo la disciplina vigente (art. 226, comma 3) prevede che l'obbligo dello stesso sia limitato al verbale sintetico (delle operazioni svolte e dei contenuti intercettati) e ai supporti utilizzati. La novella invece estende l'obbligo del deposito **anche ai contenuti intercettati**.

Con riguardo al termine **per il deposito** la novella in commento **lo estende dagli attuali 5 giorni** (10 in casi particolari) **a 30 giorni** dalla conclusione delle operazioni.

La novella inoltre introduce la possibilità del **differimento del termine di deposito per un periodo non superiore a 6 mesi**. Il differimento deve essere autorizzato dal procuratore generale su richiesta motivata dei direttori dei servizi di informazione, comprovante particolari esigenze di natura tecnica e operativa.

La disciplina vigente prevede che una volta avvenuto il deposito, il procuratore disponga **l'immediata distruzione** dei supporti e dei verbali. La novella **estende l'obbligo di distruzione** oltre che ai supporti e a verbali anche ai **contenuti**

**intercettati**, e ad ogni eventuale copia, anche informatica, totale o parziale, dei contenuti.

Il comma 3 introduce altresì l'obbligo per il procuratore di **distuggere la documentazione** anche da lui stesso detenuta, con eccezione dei decreti emanati, relativa alle richieste di autorizzazione alle operazioni di intercettazione, recante contenuti, anche in forma sintetica e discorsiva, delle intercettazioni. Il procuratore procede alla distruzione decorso il termine per l'adempimento degli obblighi di comunicazione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (30 giorni dalla conclusione delle operazioni).

La disposizione in commento fa infatti riferimento al decorso del termine per l'adempimento degli obblighi di comunicazione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica di cui all'articolo 33, comma 4, della legge 3 agosto 2007, n. 124. Tale comma prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri informi il COPASIR circa le operazioni condotte dai servizi di informazione per la sicurezza autorizzate ai sensi anche dell'articolo 4 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144 e che tali informazioni siano inviate al **Comitato entro trenta giorni dalla data di conclusione delle operazioni**.

Il comma 4 detta la disciplina relativa al **tracciamento delle comunicazioni telefoniche e telematiche**, nonché l'acquisizione dei **dati esterni** relativi alle comunicazioni telefoniche e telematiche intercorse e l'acquisizione di ogni altra informazione utile in possesso degli operatori di telecomunicazioni.

I presupposti per la richiesta nonché la competenza relativa all'autorizzazione sono gli stessi previsti per le operazioni di intercettazione (la disposizione fa infatti riferimento all'art. 4, comma 1 del decreto legge 144/2005).

L'art. 226, comma 4, disp. att. c.p.p. richiamato dalla vigente formulazione dell'art. 4 del DL 144/2005 prevede che il tracciamento delle comunicazioni telefoniche e telematiche, nonché l'acquisizione dei dati esterni relativi alle comunicazioni telefoniche e telematiche intercorse e l'acquisizione di ogni altra informazione utile in possesso degli operatori di telecomunicazioni possano essere autorizzate con le stesse modalità delle operazioni di intercettazione (il rinvio è ai commi 1 e 3 dell'art. 226 disp. att. c.p.p.).

Inoltre la novella prevede che **i dati siano distrutti entro 6 mesi dalla acquisizione** e che i relativi verbali siano trasmessi al procuratore generale.

E' infine introdotta la possibilità che il procuratore generale autorizzi la **proroga per un periodo non superiore a 24 mesi** del termine per la conservazione di tali dati.

Nella disciplina vigente la possibilità di proroga per un periodo non superiore a 24 mesi è prevista nella disciplina generale delle intercettazioni preventive dal comma 3-bis dell'art. 226 disp. att. c.p.p. Tale comma non è tuttavia richiamato dall'art. 4 del DL 144/2005, per cui la possibilità di proroga della conservazione dei dati non è applicabile alle operazioni di tracciamento dei servizi di informazione.

Il comma 5 riprende il contenuto della disciplina vigente con riguardo **al divieto di utilizzare nel procedimento penale gli elementi acquisiti** attraverso le attività di intercettazione e tracciamento dati. E' inoltre ribadito che le attività di intercettazione e tracciamento e le notizie acquisite a seguito delle attività non possono essere menzionate in atti di indagine né costituire oggetto di deposizione né essere altrimenti divulgate.

L'art. 226, comma 5, disp. att. c.p.p. prevede che in ogni caso gli elementi acquisiti attraverso le attività preventive non possono essere utilizzati nel procedimento penale, fatti salvi i fini investigativi e che in ogni caso le attività di intercettazione preventiva di cui ai commi precedenti, e le notizie acquisite a seguito delle attività medesime, non possono essere menzionate in atti di indagine né costituire oggetto di deposizione né essere altrimenti divulgate. L'unica differenza rispetto alla disciplina introdotta con la disposizione in esame è che in quest'ultima viene meno la specificazione che fa salvi i fini investigativi. Il mancato riferimento a tali fini dipende peraltro dalla specificità dell'attività dei servizi di informazione che non compiono attività investigativa.

Infine il comma 6 del nuovo art. 4-bis prevede che le spese relative alle attività di intercettazione e tracciamento, attualmente a carico del Ministero della giustizia, siano imputate all'apposito programma di spesa iscritto **nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze**, nell'ambito degli stanziamenti previsti a legislazione vigente.

La disciplina del ristoro dei costi sostenuti e delle modalità di pagamento anche in forma di canone annuo forfetario, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica è demandata a decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Le spese per le operazioni relative alle intercettazioni preventive dei servizi di informazione per la sicurezza, in base alla novella, saranno imputate al programma 5.2 (Sicurezza democratica), iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.